



Città di Castenaso

AREA SVILUPPO ORGANIZZATIVO E
AFFARI GENERALI

U.O. SEGRETERIA

ORDINANZA SINDACALE N. 49 / 2024

OGGETTO: CHIUSURA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE IN VIA PEDAGNA DESTRA, VIA MARCONI, VIA SENTIERO IDICE, VIA LARGO MOLINO, VIA CHIUSA NUOVA IN CONSEGUENZA DELLE CRITICITÀ DOVUTE DALL'EMERGENZA IDRAULICA

IL SINDACO

RICHIAMATO:

- il documento di Allerta Meteo n. 144/2024 emesso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in data 20/10/2024 in base al quale si prevede per la zona D1 (Pianura Bolognese), in cui insiste anche il territorio del Comune di Castenaso, un'allerta meteo per criticità idraulica di colore rosso dalle ore 12:00 del 20/10/2024 sino alle ore 00:00 del 22/10/2024;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 20 del 18/09/2024 con la quale è stata disposta l'attivazione del Centro Operativo Comunale- C.O.C. del Comune di Castenaso, ordinanza ancora vigente;

DATO ATTO CHE che, a causa delle forti piogge interessanti il territorio comunale, si registra il superamento del limite di molteplici fossi presenti sul territorio con conseguente fuoriuscita di acqua e necessità di disporre pertanto la chiusura temporanea alla viabilità veicolare e pedonale delle strade site sul territorio e di seguito indicate, allo scopo di garantire la tutela dell'incolumità e la sicurezza pubblica:

-Via Pedagna destra;

-Via Marconi, da via Nasica sino al civico 3/2;

- Via Sentiero Idice;
- Via Largo Molino, da via Nasica al civico 6;
- Via Chiusa Nuova;

VISTI ALTRESI':

- gli artt. 5 e 7 del codice della strada D. L. vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
- gli artt. dal 30 al 43 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
- gli artt. 1 e 21 bis della L. 241/1990, nel testo coordinato attualmente vigente;
- l'art. 107 comma 3 del D.L. vo 18 Agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.; Per quanto di competenza e quindi per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285,

per i motivi sopra descritti che di seguito si intendono integralmente riportati.

ORDINA

1. Di provvedere alla chiusura temporanea della viabilità veicolare e pedonale delle strade di seguito elencate mediante l'istituzione di adeguata segnaletica, fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza:
 - Via Pedagna destra;
 - Via Marconi, da via Nasica sino al civico 3/2;
 - Via Sentiero Idice;
 - Via Largo Molino, da via Nasica al civico 6;
 - Via Chiusa Nuova;
2. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune di Castenaso per 15 giorni consecutivi e sul sito internet istituzionale;
3. Che la presente Ordinanza sia notificata a:
 - Prefettura;
 - Questura;

- Protezione Civile Regionale;
- Comando dei Carabinieri;
- Servizio Polizia Locale;

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, Sezione di Bologna, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, sempre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Lì, 20/10/2024

IL SINDACO
GUBELLINI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Castenaso

Area Affari Generali
Segreteria Generale

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 49 del 20/10/2024

Oggetto: CHIUSURA DELLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE IN VIA PEDAGNA DESTRA, VIA MARCONI, VIA SENTIERO IDICE, VIA LARGO MOLINO, VIA CHIUSA NUOVA IN CONSEGUENZA DELLE CRITICITA' DOVUTE DALL'EMERGENZA IDRAULICA.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 20/10/2024 al 04/11/2024 per 15 giorni consecutivi.

Li, 05/11/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CHIARINI MARIA OTTAVIA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)